

parti contraenti che indipendentemente dal richiamo esplicito od implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o riferentesi all'associazione incorporata dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione. .

Per effetto dell'atto di fusione cesseranno tutte le cariche sociali dell'incorporanda; cesseranno inoltre le procure ed i mandati conferiti dall'incorporanda. Si precisa che il Consiglio direttivo dell'associazione incorporante resterà in carica per un mese dalla data di efficacia della fusione. Questo consentirà di eleggere un nuovo Consiglio al fine di coinvolgere nella scelta degli amministratori gli associati dell'associazione incorporata.

Forlì , lì 24 febbraio 2021

FIRMATO

L'Associazione Incorporante
ASSOCIAZIONE MUSICALE BRUNO MADERNA

Il Presidente – Federica Bacchi

L'Associazione Incorporanda
Associazione amici dell'arte

Il Presidente – Filippo Pantieri

Filippo Pantieri



[Handwritten signature]

Allegato 1 al Progetto di Fusione

STATUTO

Statuto ForlìMusica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **ForlìMusica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS**. Assume la forma giuridica di associazione, apartitica e acconfessionale.

L'associazione ha sede legale In Corso Garibaldi 98, Forlì, nel Comune di Forlì.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, tra quelle identificate dal D.Lgs. 117/17 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: promuovere la cultura e la diffusione della musica e dell'arte ad ogni livello ed in ogni ambiente, sia in ottica di produzione che di fruizione;

2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono, tra quelle individuate dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 5 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

ORGANIZZAZIONI CONCERTI DI DIVERSA TIPOLOGIA (SINFONICO, CLASSICO, JAZZ, ETNICO, POPOLARE);

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA PER RAGAZZI;

ORGANIZZAZIONE MASTERCLASSES PER STUDENTI;

CONFERENZE APERTE ALLA CITTADINANZA A TEMA CULTURALE;

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ESTERNI DI PROMOZIONE CULTURALE;

ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI MUSICALI;

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

4. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

5. L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio Nazionale, con la possibilità di svolgere l'attività anche all'estero.

ART. 3
(Ammissione)

Il numero degli associati è illimitato ma non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Sono ammesse all'associazione, previa domanda scritta, tutte le persone fisiche, o da enti e persone giuridiche del Terzo Settore e senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. La maggioranza degli associati dovrà comunque essere composta da persone fisiche.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il consiglio direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Qualora la richiesta non venga accettata il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Vi sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dal consiglio direttivo, con ratifica nella prima assemblea utile, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Tali soci non hanno l'obbligo di versamento della quota annuale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. L'associato può esercitare il diritto di voto non appena risulta iscritto nel libro degli associati
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite (dall'associazione) dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato e deve essere comunicata con lettera raccomandata all'escluso.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Filippo Bonfanti

Leonardina



Autentico

ART. 8
(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto con modalità tali da poter provare l'avvenuto ricevimento, da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale e l'eventuale bilancio preventivo
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10
(Validità assemblee)

Ogni associato, anche persona giuridica, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, è detentore di un voto. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 2/3 degli associati aventi diritto di voto, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 degli associati.

ART. 11
(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di competenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone, se previsto, bilancio preventivo
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- delibera su tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- delibera sull'ammissione o l'esclusione degli associati,
- nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente.

Ai consiglieri possono essere attribuite specifiche deleghe per la gestione di progetti e ambiti particolari.

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Comitato Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Comitato Esecutivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART. 12 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di impedimento il Presidente può essere sostituito dal vicepresidente.

L'assemblea ha facoltà di nominare un presidente onorario, individuato tra i soci, tra i precedenti Presidenti, che si sia particolarmente distinto nell'attività dell'Associazione stessa e per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS. Il Presidente Onorario ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS, non ha potere di rappresentanza dell'associazione ed ha unicamente funzioni di comunicazione delle attività svolte dall'associazione stessa.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



ART. 15
(Direttore Artistico)

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Artistico che ha la Responsabilità di ideare, proporre, realizzare tutti gli eventi artistici che rispondono ai fini dell'Associazione. Il programma degli eventi, con i relativi costi, va presentato per l'approvazione al Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo.

L'incarico di Direttore Artistico ha la stessa durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 16
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(Scoglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scoglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo

ART. 23
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 24
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



Repertorio n. 38678

Raccolta n. 25879

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di aprile
(12 aprile 2021)

In Forlì, nel mio Studio in Via Mentana n.4.

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, sono presenti i signori:

- Bacchi Federica nata a Forlì il 28 luglio 1966 domiciliata per la carica presso la sede della sotto indicata associazione, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta:

"Associazione Musicale Bruno Maderna", con sede legale in Forlì (FC) in Corso Garibaldi n. 98, codice fiscale: 02483330409, associazione costituita in data 13 novembre 1996 con atto registrato a Forlì il 14 novembre 1996 al num. 5468, iscritta al registro delle Associazioni di Promozione Sociale con Determina della Provincia di Forlì-Cesena n. 68 del 26 maggio 2009, tale nominata con delibera del Consiglio Direttivo in data 31 maggio 2014 a questo atto autorizzata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 29 marzo 2021 che in copia si allega sotto la lettera "A";

- Pantieri Filippo nato a Forlì il 20 aprile 1980 domiciliato per la carica presso la sede della sotto indicata associazione, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e quindi legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta:

"Associazione Amici dell'Arte APS", con sede legale in Forlì (FC) in Viale Roma n. 124, codice fiscale: 80007730403, P.IVA: 03132930409, associazione iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale con Determina della Regione Emilia Romagna n. 3562 del 24 maggio 1996, tale nominato con delibera dell'assemblea del 26 aprile 2018, a questo atto autorizzato con delibera dell'assemblea straordinaria del 29 marzo 2021, che in copia si allega sotto la lettera "B".

Detti comparenti della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, con il presente atto premettono e dichiarano quanto segue:

a) le associazioni **"Associazione Musicale Bruno Maderna"** e **"Associazione Amici dell'Arte APS"** sono associazioni costituite ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, entrambe dotate della qualifica di Associazione di Promozione Sociale, entrambe prive di personalità giuridica in quanto non riconosciute, iscritte nel registro delle libere forme associative del Comune di Forlì operanti nel settore della cultura;

b) in considerazione della crisi generale che investe anche il settore in cui le Associazioni operano, le stesse hanno

Registrato a FORLÌ
il 13 aprile 2021
al n.2984
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

ritenuto opportuno porre in essere quanto necessario per procedere alla razionalizzazione dei due enti, in particolare realizzando un'operazione di fusione per incorporazione dell'Associazione Amici dell'Arte APS nell'Associazione Musicale Bruno Maderna, espressamente consentita dall'art. 42 bis c.c.;

c) in considerazione di quanto esposto gli organi amministrativi delle suddette associazioni hanno redatto i seguenti documenti:

i) il progetto di fusione, redatto applicando, in quanto compatibili, le prescrizioni dell'art. 2501 ter, primo comma, c.c., progetto che si allega al presente atto sotto la lettera "C" unitamente allo statuto della associazione incorporante così come modificato a seguito della fusione;

ii) il bilancio dell'esercizio 2020 con cui è sostituita la situazione patrimoniale a norma dell'articolo 2501-quater c.c.;

iii) i bilanci di esercizio chiusi al 2019 e 2018 delle associazioni partecipanti alla fusione, cosicché risultano depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi;

detti bilanci si allegano in un unico fascicolo sotto la lettera "D";

d) trattandosi di fusione fra associazioni senza scopo di lucro, gli associati dell'associazione incorporata continuano il rapporto associativo nell'associazione incorporante senza determinazione di alcun rapporto di cambio: pertanto non si è reso necessario predisporre la relazione degli amministratori ex art. 2501-quinquies c.c., né la relazione né la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies c.c.;

e) come previsto nel progetto di fusione per effetto della stessa l'associazione incorporante assumerà la denominazione "ForlìMusica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS" e sarà disciplinata dallo statuto adeguato alla disciplina del Terzo Settore nel testo allegato al progetto di fusione approvato nelle rispettive assemblee;

f) trattandosi di fusione fra associazioni non riconosciute che non esercitano attività d'impresa e conformemente agli orientamenti notarili in materia (Massima n. 76 dell'osservatorio sul diritto societario del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato) non sussiste alcun onere pubblicitario con effetti analoghi a quelli conseguenti all'iscrizione al Registro delle Imprese e al Registro delle Persone Giuridiche;

g) pertanto non occorre attendere alcun termine tra la data di approvazione della delibera di fusione e l'atto pubblico per l'esercizio del diritto di opposizione;

h) è quindi legalmente possibile dare attuazione alla fusione, essendosi avverate le condizioni di legge;

tutto ciò premesso il comparente stipula quanto segue.

1 - FUSIONE

In attuazione delle delibere di approvazione del progetto di fusione in data 29 marzo 2021 allegate sotto le lettere "A" e "B", e pertanto in conformità al progetto di fusione allegato sotto la lettera "C", l'associazione non riconosciuta "Associazione Amici dell'Arte APS", come rappresentata, si fonde per incorporazione nell'associazione non riconosciuta "Associazione Musicale Bruno Maderna" come rappresentata, che assume la denominazione "ForlìMusica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS".

L'associazione incorporante con la nuova denominazione ForlìMusica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS mantiene invariata la sede legale in Forlì, Corso Garibaldi n. 98.

In virtù della qui attuata fusione per incorporazione hanno piena esecuzione le delibere di approvazione del progetto di fusione citate in premessa.

2 - BASE ASSOCIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORANTE

Per effetto della presente fusione gli associati dell'associazione incorporata "Associazione Amici dell'Arte APS" divengono associati dell'associazione incorporante "ForlìMusica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS", con decorrenza dalla data odierna.

In particolare, come già previsto nel progetto di fusione approvato con le delibere citate in premessa, trattandosi di fusione tra associazioni, ovvero tra enti privi di capitale sociale, ed in conseguenza della mancanza di diritti degli associati sui patrimoni delle associazioni, di riserve disponibili o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione, non è stato previsto alcun rapporto di cambio.

3 - STATUTO

I componenti danno atto che lo Statuto dell'associazione incorporante, nel testo facente parte del progetto di fusione allegato al presente atto sotto la lettera "C", a formarne parte integrante e sostanziale, reca già gli adeguamenti alla normativa introdotta dal d.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore una volta istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tenuto conto anche dell'obbligo di adeguamento previsto dall'art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017.

4 - TERMINI DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

Trattandosi di fusione di associazione non riconosciuta, non soggetta a pubblicità in alcun pubblico registro, gli effetti giuridici della fusione decorrono dalla data di odierna dell'atto di fusione.

Ai soli fini contabili e fiscali gli effetti della presente fusione decorrono retroattivamente alla data del 1° gennaio 2021.

5 - CESSAZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORATA

Per effetto della fusione e pertanto a decorrere dalla data

odierna cessano di diritto tutti gli organi sociali dell'associazione incorporata.

6 - EFFETTI DELLA FUSIONE

Per effetto della attuata fusione, l'associazione incorporante, che assume la denominazione di "ForlìMusica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS" subentra di pieno diritto in tutti i rapporti attivi e passivi dell'associazione incorporata Associazione Amici dell'Arte APS che si estingue, assumendo a proprio vantaggio le attività, i diritti, le ragioni e le azioni, e a proprio carico le passività e gli obblighi imputati alla associazione estinta, nonché tutti i rapporti contrattuali in essere.

Ogni persona, società, ente od ufficio, pubblico o privato, è fin da ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire e/o ad intestare all'associazione incorporante che assume la denominazione di "ForlìMusica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS" tutti gli atti, le azioni e le altre partecipazioni sociali, i documenti, le licenze, le autorizzazioni, i depositi cauzionali o ad altro titolo, le polizze, i contratti, i conti attivi e passivi intestati o in titolarità all'associazione incorporata "Associazione Amici dell'Arte APS".

7 - BENI IMMOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI

I comparenti mi dichiarano che le associazioni partecipanti alla fusione non sono proprietarie di beni immobili né di beni mobili registrati.

8 - DICHIARAZIONI FISCALI

Il presente atto è soggetto ad Imposta di Registro in misura fissa ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

9 - SPESE DELL'ATTO

Le spese e competenze del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione incorporante.

Ai fini della determinazione dell'onorario repertoriale notarile, i comparenti mi dichiarano che il patrimonio netto dell'associazione incorporata, è pari ad Euro 52.646,06 (cinquantaduemilaseicentoquarantasei virgola zero sei).

I comparenti mi dispensano dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto ai comparenti che lo hanno approvato e confermato.

Consta il presente atto di quattro pagine intere e parte della presente di due fogli, sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinque.

Firmato: Federica Bacchi

Firmato: Filippo Pantieri

Firmato: Marco Maltoni Notaio



Allegato "A"
Raccolta n. 25379

Associazione Musicale Bruno Maderna
Corso Garibaldi, 98 - 47121 Forlì
P.I e C.F. 02483330409

ASSOCIAZIONE MUSICALE BRUNO MADERNA

Corso Garibaldi, 98 – 47121 Forlì (FC)

C.F. e P. Iva 02483330409

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 29/03/2021**

Il giorno 29 del mese di Marzo, dell'anno 2021, alle ore 20,30 si è svolta presso la sede sociale in modalità di svolgimento mista, con possibilità di collegamento attraverso mezzi di telecomunicazione in audio-videoconferenza per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Delibera di fusione per incorporazione dell'Associazione ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE aps con sede FORLÌ (FC) 47121 – Via Roma, n.124– iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione della Regione Emilia Romagna, sezione Locale al n.1465, con Atto di Iscrizione Provinciale n. 3562 del 24/05/1996; Cf 80007730403 e PI 03132930409;*
- 2) *Approvazione del progetto di fusione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Varie ed Eventuali*

L'assemblea è in seconda convocazione in quanto la prima è andata deserta in data 27/03/2021.

Presenti i soci: Federica Bacchi, Katia Mattioli, Anna Astori, Igor Buscherini, Ketikonomi, Marco Tampieri, Sebastiano Severi.

Presente come invitata la Dott.ssa Valentina Barbieri consulente Unioncoop.



Filippo Barbieri
Sebastiano Severi

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Bacchi Federica, che constata la presenza della maggioranza dei soci dà atto che il collegamento è regolarmente attivato, e che i partecipanti sono collegati e in grado di intervenire con possibilità di confronto e discussione, pertanto l'assemblea è correttamente riunita e valida a deliberare.

Il Presidente Sig.ra Bacchi Federica chiama a fungere da segretario la Sig.ra Mattioli Katia

Al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti l'iter di fusione per incorporazione dell'Associazione Amici dell'Arte, il progetto di fusione e il relativo statuto, inoltre comunica ai presenti che presso la sede sociale sono stati depositati ai sensi dell'art.2501 septies i seguenti atti:

- Progetto di fusione redatto da entrambe le associazioni partecipanti alla Fusione
- I bilanci degli ultimi tre esercizi di entrambe le associazioni partecipanti alla fusione
- Situazione Patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del codice da parte di entrambe le associazioni

Vengono richiesti da parte dei soci presenti, alcuni chiarimenti, ai quali sia la Presidente che la Dott.ssa Barbieri, rispondono in modo chiaro ed esaustivo.

Il socio Igor Bruscherini sottolinea che ritiene eccessiva la previsione di un numero massimo di mandati pari a tre, come previsto dall'art. 11 dello statuto, ma riterrebbe più opportuno ridurre a due il numero massimo di mandati.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la maggioranza dei soci presenti delibera con prova e controprova di mantenere l'attuale formulazione.

Al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti di votare il Progetto di Fusione precedentemente illustrato.

Dopo ampia ed approfondita discussione, viene approvato all'unanimità la fusione dell'Associazione e il relativo progetto.

A questo punto null'altro essendoci su cui discutere e deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola la riunione è tolta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

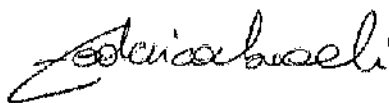
IL SEGRETARIO

(Mattioli Katia)



IL PRESIDENTE

(Bacchi Federica)



(11-1)

1000000

1000000



Allegato ^{"B"}
Raccolta n. 35849



Carlo Bazzoli
Filippo Pantieri

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE APS

Verbale sull'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Amici dell'Arte

Preso atto che l'Assemblea Straordinaria indetta in prima convocazione per il giorno 27 marzo 2021, alle ore 7,00 presso la sede di Viale Roma 124 è andata deserta, si apre l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione il giorno 29 Marzo 2021 alle ore 15,00 presso la sede di Viale Roma 124.

Nel rispetto delle limitazioni imposte dalle norme di contenimento della pandemia in atto, si è provveduto ad avvisare preventivamente tutti i soci che l'assemblea si sarebbe svolta con presenza limitata e con collegamento telefonico per quanti fossero disponibili.

Alle ore 15,00 sul totale di n° 26 (ventisei) soci aderenti per l'anno 2021 sono presenti presso la sede di Viale Roma 124 n° 8 (otto) soci; sono collegati telefonicamente n° 13 (tredici) soci; sono assenti n° 5 (cinque) soci. Essendo rispettato il numero legale previsto, in assenza giustificata del presidente Filippo Pantieri, l'assemblea viene dichiarata legalmente costituita dalla vice presidente Giuseppina Ferranti che ne assume la presidenza, nominando segretaria Giulia Torlone.

I soci sono stati chiamati a deliberare sui seguenti argomenti

- Approvazione della Delibera di fusione per incorporazione nell'Associazione Musicale Bruno Maderna con la nascita della nuova Associazione FORLI'MUSICA APS
- Approvazione dello Statuto dell'Associazione FORLI'MUSICA APS

Viene richiesta una dichiarazione di voto separata per il progetto di fusione e per l'approvazione dello statuto, informando per quest'ultimo dell'aggiornamento dell'art. 7 che introduce, in deroga alla norma della gratuità delle cariche, la possibilità di compenso per i componenti degli Organo di controllo e Organo di revisione qualora nominati. Vengono ampiamente illustrati gli argomenti all'ordine del giorno di seguito indicati che richiedono l'approvazione a maggioranza qualificata dei soci

La votazione verrà certificata con la sottoscrizione della dichiarazione di voto sul modulo di convocazione dell'assemblea sia per i soci presenti che per quelli collegati, i quali ultimi provvedono ad inviare il modulo per e-mail. Tali moduli sono allegati al presente verbale.

La delibera di fusione per incorporazione nell'Associazione Musicale Bruno Maderna con la nascita della nuova Associazione FORLI'MUSICA APS viene approvata con 21 (ventuno) voti favorevoli.

Lo Statuto dell'Associazione FORLI'MUSICA APS viene approvato con 21 (ventuno) voti favorevoli.

Non essendo emersi altri argomenti da dibattere l'assemblea straordinaria viene dichiarata conclusa alle ore 18,30.

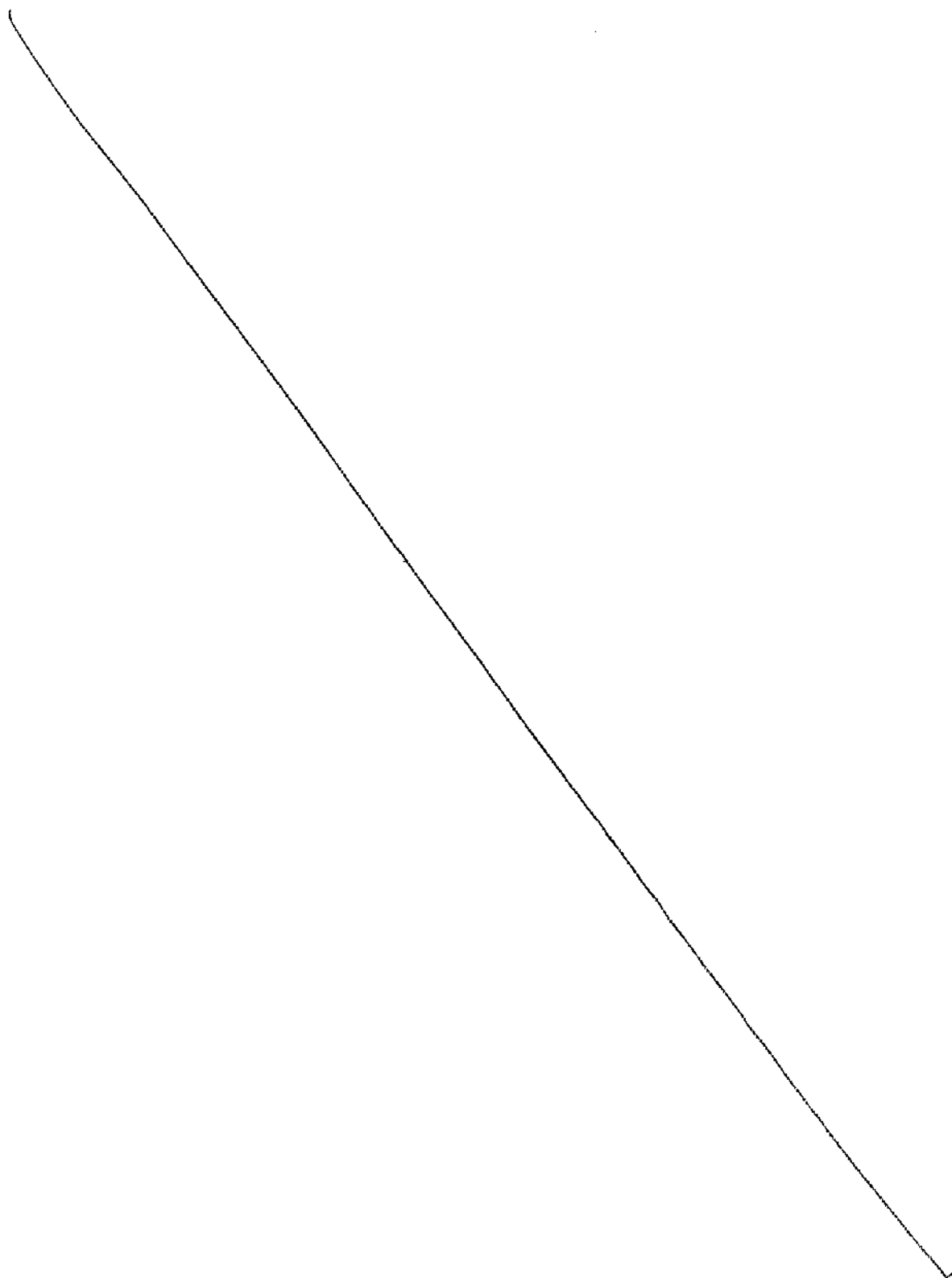
Letto, approvato e sottoscritto.

segretaria Giulia Torlone

presidente Giuseppina Ferranti

Giulia Torlone

Giuseppina Ferranti



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE NELLA ASSOCIAZIONE MUSICALE BRUNO MADERNA

ASSOCIAZIONE MUSICALE BRUNO MADERNA aps

Con sede in FORLÌ (FC) 47121 – Corso Giuseppe Garibaldi, 98– iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione della Regione Emilia Romagna, sezione Locale al n.1549, con Atto di Iscrizione Provinciale n. 68 del 26/05/2009; PI 02483330409.

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE aps

Con sede FORLÌ (FC) 47121 – Via Roma, n.124– iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione della Regione Emilia Romagna, sezione Locale al n.1465, con Atto di Iscrizione Provinciale n. 3562 del 24/05/1996; CF 80007730403 e PI 03132930409.

PROGETTO DI FUSIONE (ex artt. 42 bis c.c./ 2501/ter c.c.)

Il consiglio direttivo delle associazioni:

Associazione musicale Bruno Maderna -Associazione Incorporante

Con sede in Forlì – Corso Giuseppe Garibaldi, n.98 (di seguito denominata anche “Associazione Maderna”), qui rappresentata dal Sig.ra Federica Bacchi, nata a Forlì (FC) il 28/07/1966 e residente a Forlì (FC) Via Giorgio Regnoli, n. 10, CF: BCCFRC66L68D704X, quale Presidente dell'Associazione;

Associazione amici dell'arte-Associazione Incorporata

Con sede in Forlì – Via Roma, n.124 (di seguito denominata “Associazione Incorporata”) qui rappresentata dalla Sig. Filippo Pantieri, nato a Forlì il 20/04/1980 e residente a Forlimpopoli (FC) Via Emilia per Forlì, n. 535 (FC), CF: PNTFPP80D20D704H, quale Presidente dell'Associazione;

REDIGONO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis c.c. e dell'art. 2501/ter del Codice Civile il presente Progetto di Fusione mediante incorporazione della seconda (Associazione amici dell'arte) nella prima (“Associazione Maderna”) e fanno risultare quanto segue:

1) ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Partecipanti alla fusione sono le due Associazioni di promozione sociale più sopra descritte:

a) Associazione musicale Bruno Maderna -Associazione Incorporante

b) Associazione amici dell'arte-Associazione Incorporata

Entrambe le associazioni non sono provviste di personalità giuridica

L'associazione incorporante modificherà la propria denominazione in "ForlìMusica APS".

2) STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Lo statuto sociale dell'associazione incorporante verrà modificato in conseguenza della fusione e in conseguenza dell'adeguamento alla Riforma del Terzo settore (D.Lgs 117/17)

Si allega copia del nuovo statuto dell'Incorporante (**Allegato A**) così come entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.

La variazione più significativa apportata allo statuto della società incorporante riguarda l'ampliamento dell'oggetto sociale (art. 2).

3) PARTECIPAZIONI RECIPROCHE

Nei rendiconti di entrambe le associazioni non sono presenti partecipazioni reciproche.

4) RAPPORTO DI CAMBIO

Con riferimento alle associazioni partecipanti alla fusione sussiste l'autonomia patrimoniale rispetto agli associati, i quali non vantano alcun diritto di ordine patrimoniale nei confronti dell'ente, né i diritti associativi (e in particolare il diritto di voto) sono commisurati al valore dell'apporto, valendo il principio democratico del voto capitaro. Pertanto, la fusione non richiederà la determinazione di alcun rapporto di cambio. Nello specifico, per quanto detto, il rapporto di cambio sarà "alla pari", non tenendo conto dei rispettivi capitali economici al fine di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve agli associati, senza alcun conguaglio in denaro.

In caso di disomogeneità tra il valore minimo del contributo associativo nell'associazione Incorporante rispetto a quella Incorporanda, gli associati non saranno tenuti a versare eventuali differenze.

5) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORANTE

L'Associazione Amici dell'arte si fonde per incorporazione nell'Associazione Maderna, di conseguenza la prima cessa di esistere ed i suoi associati divengono, in maniera pura e semplice, associati della seconda, e, come già scritto, nel rispetto dell'inderogabile principio di democraticità, sono tutti titolari di un'identica posizione giuridica.

6) PATRIMONIO ASSOCIATIVO POST FUSIONE

In sede di fusione si procederà alla somma dei patrimoni dei due enti partecipanti alla fusione; ne consegue che, per effetto della fusione il patrimonio dell'Incorporante aumenterà per un importo pari al patrimonio dell'associazione Incorporanda.

7) DATA A DECORRERE DALLA QUALE TALI QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI

Trattandosi di associazioni senza scopo di lucro, lo statuto dell'associazione incorporante non prevede per le quote sociali la partecipazione agli utili.

8) DECORRENZA DELL'IMPUTAZIONE A BILANCIO DELL'INCORPORANTE DELLE OPERAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORATA

La data a decorrere dalla quale le operazioni dell'associazione Incorporanda saranno imputate alla contabilità ed al bilancio dell'associazione incorporante è fissata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso a quello in cui verrà stipulato l'atto di fusione.

Trattandosi di fusione di associazione non riconosciuta, non soggetta a pubblicità in alcun pubblico registro, gli effetti giuridici della fusione decorrono dalla data di stipula dell'atto di fusione, con facoltà, trattandosi di fusione per incorporazione, di stabilire anche una data successiva.

Federico Contini



Adriano

9) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI ASSOCIATI ED A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle associazioni partecipanti alla fusione.

10) RAGIONI ALLA BASE DELLA FUSIONE

Le ragioni che presiedono alla fusione sono essenzialmente di carattere strategico e derivano dalla possibilità di creare e sfruttare tutte le sinergie conseguenti all'integrazione delle strutture associative partecipanti alla fusione.

11) CONCLUSIONI

Per effetto della fusione l'associazione incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporanda, ed in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla medesima incorporanda, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte dell'associazione incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni e autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili all'associazione incorporanda, nulla escluso od eccettuato.

Tutti i beni si intenderanno trasferiti all'associazione incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno con ogni accessorio e pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie (ove esistenti).

Si intenderanno trasferiti nell'associazione incorporante, come sopra precisato, tutte le attività e le passività di qualsiasi natura dell'associazione incorporata, sia anteriori che posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, intendendo e volendosi espressamente dalle

parti contraenti che indipendentemente dal richiamo esplicito od implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o riferentesi all'associazione incorporata dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione. .

Per effetto dell'atto di fusione cesseranno tutte le cariche sociali dell'incorporanda; cesseranno inoltre le procure ed i mandati conferiti dall'incorporanda. Si precisa che il Consiglio direttivo dell'associazione incorporante resterà in carica per un mese dalla data di efficacia della fusione. Questo consentirà di eleggere un nuovo Consiglio al fine di coinvolgere nella scelta degli amministratori gli associati dell'associazione incorporata.

Forlì , lì 24 febbraio 2021

FIRMATO

L'Associazione Incorporante
ASSOCIAZIONE MUSICALE BRUNO MADERNA

Il Presidente – Federica Bacchi

L'Associazione Incorporanda
Associazione amici dell'arte

Il Presidente – Filippo Pantieri

Filippo Pantieri



[Handwritten signature]

Allegato 1 al Progetto di Fusione

STATUTO

Statuto ForlìMusica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS